



# COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

\* **ORIGINALE** \*

<b>ATTO N.</b>	<b>117</b>
<b>Del</b>	<b>28/06/2018</b>

**OGGETTO:**

**Criteria per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la mancata acquisizione dell'agibilità o mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità.**

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16:20 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente/Assente
TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
BONOMI VALENTINA	Vice Sindaco	Assente
CIPRIANI GABRIELE	Assessore	Presente
ARTEGIANI ANNA MARIA	Assessore	Presente
CECCARELLI MASSIMO	Assessore	Presente
FILIPPETTI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n 5

Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig. Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell'adunanza con l'ausilio della Sig.ra Paola Calzoni.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

- La normativa vigente in materia di agibilità è disciplinata dagli artt. 137 e 138, della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n.1;
- La disciplina suddetta stabilisce per quali interventi è necessario acquisire l'agibilità o presentare la dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, indicandone tempi, modalità di presentazione e i soggetti responsabili;
- La disciplina suddetta prevede inoltre che il comune, in caso di mancata acquisizione dell'agibilità o di presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti, emani nei confronti dei soggetti di cui all'art. 137, c.4 della L.R. 1/2015, una sanzione amministrativa compresa tra euro cinquecento ed euro mille, da determinarsi in relazione all'entità dell'intervento;

DATO ATTO che:

- Antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la mancata acquisizione dell'agibilità a seguito di interventi edilizi non comportava l'adozione di provvedimenti sanzionatori di alcun tipo, ovvero il verificarsi di tale condizione non costituiva violazione delle normative edilizie di settore;
- Con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il legislatore stabiliva che la mancata presentazione della domanda di agibilità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- L'applicazione della suddetta normativa risultava di difficile attuazione in quanto non definiva il criterio per la determinazione dell'importo, da stabilirsi tra euro 77 e 464;
- La Legge Regionale 18 febbraio 2004, n.1, ha ulteriormente disciplinato la modalità sanzionatoria da applicarsi al verificarsi della condizione di mancata presentazione della domanda di agibilità o della dichiarazione di rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto, andando di fatto a modificare la tipologia di interventi assoggettati ad agibilità, a stabilire tempistiche e valori della sanzione diverse da quelle previste dal D.P.R. su menzionato;
- Con l'entrata in vigore della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, si è introdotto il principio di "*acquisizione dell'agibilità*" in luogo del *certificato di agibilità*, la cui ovvia conseguenza è l'inoperatività del modello sanzionatorio disciplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e l'abrogazione di quanto precedentemente disciplinato in materia di agibilità della Legge Regionale 18 febbraio 2004, n.1.
- Il legislatore Regionale ha tuttavia demandato ai Comuni l'onere di stabilire i criteri secondo i quali si determina l'importo della sanzione in relazione all'entità dell'intervento;

ATTESO che per i motivi sopra esposti si rende necessario definire i criteri secondo i quali il Comune e nello specifico il Responsabile dell'Area Controllo del Territorio, determina la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille, in relazione all'entità dell'intervento;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n.380;

VISTA e RICHIAMATA la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'Ente, né diminuzione di entrate a carico del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità;

Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000

n. 267, apposto sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportato:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Controllo del Territorio, Geom. Paolo Biscarini: "Favorevole";

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1 - Di stabilire che:

- La sanzione amministrativa prevista dall'art.137, comma 5 della L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii., da applicare una sola volta in capo al titolare del titolo abilitativo del suo successore o avente causa, sia determinata in riferimento alla Suc dell'immobile e la sua destinazione d'uso, come di seguito indicato:

Destinazione d'uso dell'immobile **residenziale, direzionale, commerciale, turistico -ricettiva**

- Per interventi minori sottoposti a Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità: **€ 500,00**
- Per immobili con Suc inferiore a mq. 200 si applica: **€ 500,00**
- Per immobili con Suc compresa tra mq. 200 e mq. 1.000 si applica:  
**[€ 500/800 x (Suc - 200) + € 500]**
- Per immobili con Suc superiore a mq. 1.000 si applica: **€ 1.000,00**

Destinazione d'uso dell'immobile **produttiva** compresa quella **agricola**

- Per interventi minori sottoposti a Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità: **€ 500,00**
- Per immobili con Suc inferiore a mq. 300 si applica: **€ 500,00**
- Per immobili con Suc compresa tra mq. 300 e mq. 1.000 si applica:  
**[€ 500/700 x (Suc - 300) + € 500]**
- Per immobili con Suc superiore a mq. 1.000 si applica: **€ 1.000,00.**

- Nel caso in cui l'agibilità sia riferita a destinazioni d'uso non omogenee, si applicherà il criterio corrispondente alla destinazione d'uso prevalente, ovvero avente Suc maggiore.

- Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra, si considera quale data di ultimazione lavori quella indicata nella comunicazione di ultimazione delle opere; nel caso in cui detta comunicazione non sia pervenuta si considera quella deducibile da atti amministrativi certi (data di scadenza del titolo abilitativo), ovvero da dichiarazione del titolare il provvedimento abilitativo all'esecuzione delle opere.

- Tale sanzione sia applicata in capo al titolare del titolo abilitativo del suo successore o avente causa anche qualora in seguito ad accertamento di residenza/utilizzo o a semplice accertamento documentale risulti che non sia stata presentata richiesta di agibilità o non sia stata presentata nel termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, a completamento dell'iter della pratica edilizia.

- L'interessato ha l'obbligo di eseguire il pagamento della sanzione al momento della presentazione dell'agibilità o della Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, allegando alla relativa pratica la scheda della determinazione della sanzione e l'attestazione di avvenuto pagamento; in quest'ultimo caso il Responsabile del Procedimento della pratica di agibilità provvederà a verificare la correttezza dell'importo versato ed eventualmente ne disporrà il conguaglio.

- L'applicazione della sanzione di cui all'art. 137, comma 5, della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii. non preclude l'acquisizione dell'agibilità.

2 - Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

**IL PRESIDENTE**

Alfio Todini

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Cinzia Stefanangeli

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 03/07/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 03/07/2018

**p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Paola Calzoni

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. art. 134 – comma 4 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

è esecutiva in data 14/07/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell'art. art. 134 – comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 03/07/2018

**p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Paola Calzoni